



Al Ministro della Transizione ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 “*sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*” come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 e, in particolare, l'art. 8 contenente i requisiti di marcatura e i sistemi di identificazione degli imballaggi;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”, e in particolare l'art. 219, comma 5, che dispone nuovi obblighi di etichettatura di tutti gli imballaggi;

VISTO l'art. 182-ter, comma 6, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal citato decreto legislativo n. 116 del 2020, il quale, alla lettera b), dispone in particolare che gli imballaggi biodegradabili e compostabili siano raccolti e riciclati insieme ai rifiuti organici se, tra l'altro, “*siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore, nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici*”;

VISTO l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” che ha modificato l'art. 219 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo il nuovo comma 5.1, il quale prevede l'adozione, attraverso un decreto di natura non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, delle linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi di cui all'art. 219, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO l'art. 261, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente*”, che prevede specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni relative all'etichettatura degli imballaggi;

VISTO l'art. 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della*

decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'applicazione del primo periodo del comma 5, dell'art. 219, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO l'art. 39, comma 1-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha esteso la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi a tutto il comma 5, dell'art. 219, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo inoltre che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2022 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte;

VISTO l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi di cui all'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo, peraltro, che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che l'entrata in vigore dall'art. 219, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, potrà determinare impatti sui modelli organizzativi e gestionali ed economico-finanziari del settore industriale e commerciale nazionale anche in ragione delle possibili sanzioni previste dall'art. 261, comma 3, del suddetto decreto legislativo;

CONSIDERATO che, per fornire alcune prime indicazioni per il corretto adempimento dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi, il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato la nota del 17 maggio 2021, Registro Ufficiale n. 52445, recante *"D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti sull'etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all'art. 219, comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

CONSIDERATO che la disciplina disposta dall'art. 219, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sull'etichettatura ambientale degli imballaggi necessita di ulteriori chiarimenti anche riferibili specificatamente ai diversi settori industriali e commerciali che presentano necessità ed esigenze differenti;

RITENUTO necessario prevedere una regolamentazione chiara e specifica sul corretto adempimento dell'obbligo di etichettatura che consenta agli operatori di non incorrere in violazioni di legge e, dunque, nelle conseguenti sanzioni amministrative disposte dalla normativa ambientale;

RITENUTO, quindi, fondamentale adottare delle linee guida tecniche, al fine di disciplinare in modo specifico il generale obbligo di etichettatura ambientale previsto dall'art. 219, comma 5, del

citato decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in considerazione degli ulteriori obblighi di marcatura per gli imballaggi in plastica biodegradabili e compostabili discendenti dall'art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo decreto legislativo;

DECRETA

Articolo 1

(Adozione delle Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina le “*Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm*”, finalizzate al corretto adempimento degli obblighi disposti dall'art. 219, comma 5, del decreto sopra richiamato, nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall'art. 182-ter, comma 6, lett. b), dello stesso decreto legislativo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
2. Le “*Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm*” sono definite nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Con successivi decreti ministeriali, l'Allegato 1 potrà essere aggiornato o modificato periodicamente, alla luce di nuove disposizioni di legge nazionale e/o comunitaria, nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell'etichettatura derivanti da eventuali consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.
4. I destinatari del presente decreto sono i soggetti sui quali ricade l'obbligo di etichettatura degli imballaggi richiamato al comma 1.
5. Il presente decreto, unitamente al relativo Allegato, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma,

Roberto Cingolani



Ministero della Transizione ecologica

Linee Guida sull'etichettatura
degli imballaggi ai sensi dell'art.
219 comma 5 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm

Introduzione

Approccio all'etichettatura

Contenuti dell'etichettatura: le casistiche

Come costruire l'etichettatura?

Entrata in vigore dell'obbligo ed esaurimento scorte

Etichettatura in sintesi

Glossario

Introduzione

L'11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

In particolare, l'art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell'art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), "Norme in materia ambientale", in tema di "*Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio*", che recepisce e ora rafforza quanto previsto dall'art. 8 comma 2 della Direttiva 94/62/CE¹.

Il presente testo relativo alle "*Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm*", è stato elaborato tenuto conto delle linee Guida proposte dal Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI), il tutto con l'obiettivo di supportare le imprese mettendo a disposizione linee guida operative e gestionali per rispondere all'obbligo di legge. Infatti, la proposta elaborata dal CONAI è stata formulata a seguito di una serie di tavoli di confronto, in particolare con UNI, Confindustria e Federdistribuzione, per analizzare e gestire gli aspetti più tecnici e le segnalazioni più frequenti pervenute da singole aziende e associazioni dei produttori, degli utilizzatori industriali e commerciali. Inoltre, questo documento è stato sottoposto a una consultazione pubblica, a seguito della quale è stato più volte aggiornato sia alla luce del dialogo costante e dei confronti con aziende e associazioni, sia a seguito delle evoluzioni normative sul tema.

La presente versione potrà essere aggiornata o modificata periodicamente, alla luce di nuove disposizioni di legge (Nazionali e/o Comunitarie), nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell'etichettatura, derivanti da successive consultazioni e confronti con le Associazioni di imprese.

¹ (...) Per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i. (...)

Approccio all'etichettatura

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dispone che tutti gli imballaggi siano “*opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.*”

Oggetto dell'articolo 219 comma 5 è l'etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 94/62/CE, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull'imballaggio.

Di seguito la lettura dei diversi passaggi dell'articolo, dalla cui interpretazione discendono poi i chiarimenti e gli approfondimenti riportati e declinati con esempi concreti. Vediamoli insieme.

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.

- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati “*opportunamente*”, quindi **nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei ed efficaci** per il raggiungimento dell'obiettivo.
- Il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento. **Ma quali informazioni possono essere comunicate attraverso le norme UNI a cui la norma si riferisce?**
 - **Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica.** Quando la Decisione 129/1997 non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la **UNI EN ISO 1043-1** per l'identificazione di materie plastiche **non incluse nella Decisione 129/1997**, e la **UNI 10667-1** per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
 - **Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi multistrato in plastica.** Anche in questi casi la Decisione 129/97/CE non prevede codici identificativi specifici: la norma **UNI EN ISO 11469** offre un interessante supporto per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri.
 - **Autodichiarazioni ambientali.** Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell'imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma **UNI EN ISO 14021**.

e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi

Al momento, tra le “*determinazioni*” adottate dalla Commissione dell'Unione europea che possiamo annoverare in tema di etichettatura per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli

imballaggi, nonché per dare corretta informazione ai consumatori sulle loro destinazioni finali, troviamo solo la Decisione 129/1997/CE, che è citata specificatamente in seguito.

nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Chi sono i consumatori?

Nel Codice del Consumo (art. 3 comma 1) il consumatore o utente è *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta...”*

Allo stesso modo, sostanzialmente, dispone il decreto legislativo 152/2006 all'art. 218, comma 1) lettera v) che considera consumatore *il soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.*

Quali sono le informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi?

Le informazioni relative alle *destinazioni finali degli imballaggi*, sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell'imballaggio a fine vita (es. *Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune*).

Quali imballaggi riguardano quindi?

Queste informazioni riguardano:

- **gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;**
- **gli imballaggi che sotto forma di prodotto confezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito,**

mentre risultano esclusi gli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale, cosiddetto B2B (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti confezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire *“persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”* (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo).

I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

- Nella identificazione per materiale il legislatore non ha previsto la discriminante della destinazione al “consumatore”, pertanto non ci sono elementi per escludere gli imballaggi destinati anche a canali professionali dalla identificazione e classificazione in base alla decisione 129/97/CE. Tutti gli imballaggi sono quindi sottoposti all'identificazione e classificazione.
- Solo relativamente all'apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l'obbligo è espressamente in capo ai produttori.
- Qualora la decisione 129/97/CE non preveda specifiche identificazioni di polimeri plastici nella composizione dell'imballaggio, si può volontariamente ricorrere alle norme UNI EN ISO descritte sopra.

In sintesi

Dalla lettura del testo di legge, discendono quindi importanti considerazioni:

- Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) **i produttori devono indicare la codifica alfanumerica** prevista dalla Decisione 97/129/CE;
- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati **nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei e efficaci** per il raggiungimento dell'obiettivo;
- Sugli **imballaggi destinati al consumatore** devono essere presenti **anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata**;
- Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme **UNI EN ISO 1043-1** per l'identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla **UNI EN ISO 10667-1** per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

I riferimenti normativi e le linee guida di riferimento

Di seguito sono riportati i risultati della rassegna effettuata con riferimento alla normativa tecnica esistente da prendere a riferimento.

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEL PACKAGING					
<i>INDICAZIONI SU MATERIALE DI COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE FINALE DELL'IMBALLAGGIO</i>					
	<i>Informazioni</i>	<i>Informazioni cogenti e facoltative</i>	<i>Campo di applicazione</i>	<i>Riferimenti</i>	
1	Codifica del materiale di composizione degli imballaggi	Cogente	Per tutti gli imballaggi	Decisione 97/129/CE	La Decisione istituisce un sistema di identificazione dei materiali di imballaggio attraverso codici alfanumerici, riportati negli allegati specifici.
2	<i>Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base e loro caratteristiche speciali</i>	Facoltativa (ad eventuale integrazione della Decisione 97/129/CE)	Per gli imballaggi in plastica	UNI EN ISO 1043-1	La norma conferma il sistema di identificazione degli imballaggi in plastica istituito dalla Decisione 129/97/CE.
3	<i>Materie plastiche prime-secondarie - Parte 1</i>	Facoltativa (ad eventuale integrazione della Decisione 97/129/CE)	Per gli imballaggi in plastica	UNI 10667-1	La norma indica che per i polimeri riciclati si inserisca la "R" prima della codifica del polimero.
4	<i>Materie Plastiche -</i>	Facoltativa	Per gli imballaggi	UNI EN ISO 11469	I prodotti in plastica possono essere marcati in conformità a questa norma, che prevede

	<i>Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche</i>	<i>(ad eventuale integrazione della Decisione 97/129/CE)</i>	multistrato in plastica		che la codifica del materiale inglobata tra i due simboli ">" e "<". Qualora ci sia più di un polimero, si interpone il carattere "+", o il carattere "-" in presenza di additivi e coadiuvanti.
5	<i>Indicazioni per la raccolta differenziata al consumatore</i>	Cogente	Per le componenti separabili manualmente degli imballaggi destinati al consumatore finale	Vademecum Etichetta per il cittadino	<p>Il Vademecum suggerisce, al fine di veicolare una informazione chiara e completa, di apporre sull'imballaggio le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FAMIGLIA DI MATERIALE - INDICAZIONI SULLA RACCOLTA <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - INDICAZIONI SULLA RACCOLTA PER FAMIGLIA DI MATERIALE <p>Con l'indicazione di verificare le disposizioni del proprio Comune</p>
6	<i>Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)</i>	Facoltativa	Per tutti gli imballaggi	UNI EN ISO 14021	<p>Tra le asserzioni autodichiarate applicabili agli imballaggi, rientra il Ciclo di Mobius, utilizzato per comunicare la riciclabilità dell'imballaggio o il contenuto di materia prima seconda nella sua composizione. Anche la conformità ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità deve essere dichiarata in conformità a questa norma.</p> <p>In particolare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm per gli imballaggi, rilevano l'asserzione di riciclabilità, compostabilità e riutilizzabilità.</p>
7	<i>Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani</i>	Facoltativa	Per tutti gli imballaggi che finiscono in raccolta differenziata (B2C)	UNI 11686 - Gestione dei rifiuti - Waste visual elements	Definisce un format di informazioni e codici colore per identificare la corretta raccolta differenziata del materiale di imballaggio

? Facciamo chiarezza

Quando un imballaggio è considerato riciclabile?

Gli imballaggi considerati riciclabili ai sensi della **norma tecnica UNI EN ISO 13430**, soddisfano i criteri di idoneità alle tecnologie di riciclo esistenti, vale a dire:

- esistenza di un'efficiente tecnologia per il riciclo dell'imballaggio;
- esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;
- esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.

Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici.

(Per maggiori informazioni sul design for recycling sono disponibili le Linee Guida di [Progettare Riciclo](#)).

Quando un imballaggio è considerato compostabile?

Un imballaggio è considerato biodegradabile e compostabile quando è conforme alla **norma tecnica UNI EN ISO 13432**. Si tratta dello standard europeo armonizzato che, nell'ambito della direttiva packaging 94/62, attesta i "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio (...)". La certificazione di biodegradabilità e compostabilità è rilasciata da organismi di parte terza accreditati. L'accreditamento di tali organismi si sostanzia in una procedura di attestazione circa la loro indipendenza, imparzialità, da parte dell'Ente Unico Nazionale di accreditamento, che in Italia è Accredia. Sul sito web di Accredia è possibile consultare una banca dati nella quale sono elencati gli organismi e i laboratori accreditati a rilasciare tali certificazioni di conformità (<https://www.accredia.it/banche-dati/>).

Quali imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata?

Gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità (in primis la possibilità di svuotare sempre l'imballaggio del suo contenuto). Infatti, grazie al sistema dei Consorzi di Filiera, gli imballaggi che possono essere avviati e valorizzati a riciclo, seguiranno quello specifico flusso; gli altri saranno valorizzati comunque a recupero energetico.

La valutazione della riciclabilità dell'imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l'azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell'imballaggio.

Unica eccezione a questa regola riguarda gli imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a prevalenza carta, con percentuale di materiale cellulosico inferiore al 60% del peso totale, una percentuale che compromette la riciclabilità dell'imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Nel processo di riciclo, infatti, 100 kg di questi imballaggi producono più di 85 kg di scarto secco e quasi 150 kg di scarto bagnato da smaltire in discarica, dopo aver consumato acqua ed energia elettrica. Poiché si tratta quindi di imballaggi non riciclabili con carta e cartone, l'invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l'impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.

Contenuti dell'etichettatura: le casistiche

Dalla lettura del testo di legge, quindi, si evincono **2 situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi dell'etichetta a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi: B2B (commerciale/industriale) o B2C (consumatore)**. Partendo da questo assunto, oltre a presentare gli schemi distinti per destinazione B2B o B2C, la linea guida affronta anche le situazioni configurabili in ragione delle strutture di imballaggio: imballaggi/sistemi di imballaggio **monocomponente e multicomponente**.

Gli schemi che seguono presentano 3 livelli di informazioni:

- Cogente per rispondere alla norma
- Altamente consigliate, per rendere la comunicazione più efficace
- Consigliate, per arricchire di contenuti utili per una raccolta di qualità

L'etichettatura ambientale degli imballaggi monocomponente destinati al B2C

Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) La **codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE**
- b) Le **indicazioni sulla raccolta**. Si suggerisce:
 - di indicare la formula *“Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”*oppure
 - di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula *“Raccolta differenziata”*,

e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

La norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano *opportunamente* etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell'obiettivo. In particolare, si segnala che la seconda opzione proposta risulta già in linea con l'articolo 11 della Direttiva rifiuti, per cui gli Stati Membri devono istituire la raccolta differenziata dei rifiuti almeno per carta, metalli, plastica e vetro e, entro il 1° gennaio 2025, per i tessili.

Le altre informazioni che possono essere volontariamente apposte in etichetta riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI MONOCOMPONENTE DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



NECESSARIE	<p>Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5. Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.</p> <p>Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.</p>
ALTAMENTE CONSIGLIATE	<p>In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.</p>
CONSIGLIATE	<p>Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.</p>

L'etichettatura degli imballaggi multicomponente destinati al B2C

Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesiva a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine). Questo perché l'identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 129/97/CE va prevista **per tutte le componenti separabili manualmente** del sistema di imballo.

Questo vuol dire che per ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo si deve riportare almeno:

- a) **La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE**
- b) **Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull'imballaggio di presentazione esterno.** Si suggerisce:
 - di indicare la formula *“Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”*oppure
 - di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula *“Raccolta differenziata”*,

e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

La norma non dispone formule precise ma raccomanda che gli imballaggi siano *opportunamente* etichettati, con una visione volta al raggiungimento dell'obiettivo. In particolare, si segnala che la seconda opzione proposta risulta già in linea con l'articolo 11 della Direttiva rifiuti, per cui gli Stati Membri devono istituire la raccolta differenziata dei rifiuti almeno per carta, metalli, plastica e vetro e, entro il 1° gennaio 2025, per i tessili.

Quando non è possibile indicare le informazioni obbligatorie su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarle sul corpo principale, o sull'imballaggio di presentazione.

In questo caso, il format consigliato è il seguente:

- a) **Tipologia di imballaggio** (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente;
- b) **Riferita a ciascuna tipologia di imballaggio, indicare la codifica identificativa del materiale di imballaggio di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE;**
- c) **Riferita a ciascuna tipologia di imballaggio, riportare le indicazioni sulla raccolta, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale/i di ciascuna componente.**

Anche in questo caso, si può supportare volontariamente, con specifiche indicazioni, il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE
DI IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE (ove le componenti siano separabili manualmente)
DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



NECESSARIE	<p>Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5. Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.</p> <p>Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.</p>
ALTAMENTE CONSIGLIATE	<p>In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.</p>
CONSIGLIATE	<p>Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.</p>

? Facciamo chiarezza

Imballaggi monomateriali, composti, multicomponenti?

Per comprendere in maniera efficace come prevedere l'etichettatura ambientale soprattutto sui sistemi di imballaggio più complessi, vale la pena fare un approfondimento sulle diverse definizioni.

- *Imballaggio monomateriale* → è un imballaggio costituito da un solo materiale (ad esempio una scatola di cartone, un tappo in plastica, un foglio di alluminio). Tra questi imballaggi ci sono anche gli imballaggi multistrato, vale a dire quelli la cui struttura è costituita da diversi polimeri plastici non separabili tra di loro (tipicamente accoppiati o miscelati).
- *Imballaggio composto* → è un imballaggio strutturalmente costituito da diversi materiali non separabili manualmente (sono principalmente i poliaccoppiati o sistemi complessi come le chiusure, costituite da diversi pezzi di materiali differenti).
- *Imballaggio multicomponente* → è un sistema costituito da un imballaggio detto corpo principale (ad esempio una bottiglia), e altri imballaggi, detti componenti (come il tappo o l'etichetta), che possono essere separabili o non separabili manualmente dal corpo principale.

Cosa si intende per componenti separabili manualmente?

Si considera separabile manualmente una componente che l'utente può separare completamente (salvo eventuali residui irrilevanti di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

Cosa fare con componenti non separabili manualmente?

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (ad esempio etichette adese, tappi e chiusure non separabili, finestre), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale).

Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l'indicazione sulla raccolta.

Se il sistema di imballaggio prevede invece delle componenti separabili manualmente dal corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta.

L'etichettatura degli imballaggi destinati al B2B

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare **la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE**.

Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B



NECESSARIE	<p>Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5. Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.</p> <p>Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.</p>
ALTAMENTE CONSIGLIATE	<p>In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.</p>
CONSIGLIATE	<p>Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.</p>

Come costruire l'etichettatura?

In questa sezione, sulla base di quanto esposto in precedenza, la linea guida presenta le informazioni che possono concorrere ai contenuti dell'etichetta:

- Codifica alfanumerica da Decisione 129/97/CE
- Famiglia di materiale
- Informazioni sulla raccolta

Si riportano gli Allegati della Decisione 129/97/CE, per ciascun materiale e per i poliaccoppiati, che contengono i codici da utilizzare ai fini dell'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio, corredate da alcuni esempi di etichettatura completa, che riportano sia le informazioni ritenute minime per il legislatore, sia quelle facoltative.

Gli esempi **non rappresentano l'unica struttura possibile di etichettatura**, ma una delle diverse soluzioni che l'azienda può impiegare, e non contemplano, altresì, tutte le informazioni volontarie possibili. Infatti ciascuna azienda ha la facoltà **di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall'art. 219 comma, 5.**

Per la resa grafica di diciture e simboli, si suggerisce, sugli imballaggi destinati al mercato italiano, il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 - Gestione dei rifiuti - Waste visual elements - Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

Negli esempi che seguono, infatti, è stato adottato il codice colore previsto dalla norma tecnica.

NORMA UNI 11686

La norma definisce i colori dei rifiuti nei diversi materiali e gli elementi di identificazione visiva da riportare sui cassonetti al fine di rendere più semplice ed automatico il riconoscimento da parte del consumatore finale dei cassonetti nei quali conferire i rifiuti.

I cittadini si trovano sempre più spesso a fare la raccolta differenziata in città e in Comuni diversi: per questo motivo di codici colore possono aiutare a identificare i cassonetti rendendo la raccolta differenziata un compito più semplice, anche quando non ci si trova nel proprio Comune abituale.

La norma permette la riconoscibilità visiva per i consumatori, adottando i seguenti codici colore specifici:



? Facciamo chiarezza

Accoppiamento o trattamento: la regola del > 5%

Ai sensi della Decisione 129/97/CE, un imballaggio si definisce *“composto”* quando è *costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente.*

Tali imballaggi possono essere realizzati sia tramite un trattamento (es. coating, metallizzazione, laminazione, laccatura), sia attraverso un vero e proprio accoppiamento.

Per tali imballaggi la codifica alfanumerica della Decisione 129/97/CE di riferimento è quella prevista all'Allegato VII che prevede l'esplicitazione di codifiche differenti a seconda della famiglia di materiale prevalente in peso e di quello/i secondari.

La soglia del 5%

Ai fini della corretta identificazione dei materiali di imballaggi composti o multistrato, si ritiene che, laddove il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale del pack, l'imballaggio sia considerato alla stregua di un imballaggio monomateriale ed etichettato in funzione del materiale prevalente in peso. Diversamente le codifiche saranno quelle previste all'Allegato VII della Decisione 129/97/CE se trattasi di un imballaggio composto, o la codifica *“7”* come da Allegato I se l'imballaggio è un multistrato in plastica. Tale soglia è applicata anche nei casi di imballaggi in cui siano presenti più materiali secondari e uno di questi ha peso < 5%: tale materiale non è considerato ai fini dell'identificazione.

Tale soglia vale quindi anche nel caso in cui siano presenti due o più materiali secondari: pertanto se la somma dei pesi di questi materiali è < 5%, l'imballaggio è considerato alla stregua di un monomateriale. Al contrario, se la somma dei pesi dei materiali secondari è > 5%, l'imballaggio è etichettato con le codifiche previste dall'Allegato VII della Decisione 129/97/CE dedicato ai composti, in funzione dei materiali costituenti l'imballaggio.

Questa semplificazione prende spunto dall'approccio adottato nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/665, secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a rendicontare - ai fini dell'immesso al consumo e degli obiettivi di riciclo - i singoli materiali di composizione degli imballaggi composti da più di un materiale, ma possono *“derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio”*.

Come trattare materiali diversi da quelli di imballaggio (ad esempio, colle, adesivi e inchiostri, ceramica, gomma)?

Qualora l'imballaggio sia realizzato con uno dei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), accoppiato o trattato con un altro materiale, diverso da quelli di imballaggio (es. colle, adesivi, inchiostri, ceramica, gomma), è da considerarsi alla stregua di un imballaggio monomateriale.

Ad esempio, un imballaggio in HDPE con uno strato di inchiostro e l'uso di colle che hanno peso superiore al 5% del peso totale dell'imballaggio, riporterà la sola codifica prevista per gli imballaggi monomateriali in HDPE.

Casi particolari – Nota di chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021

A fronte delle oggettive difficoltà operative nel prevedere l'apposizione diretta dell'etichettatura ambientale sul packaging per talune situazioni, con una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito come comportarsi:

- **Imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati.**

Trattandosi di imballaggi B2B, l'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio può essere veicolata e comunicata dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

- **Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione**

I preincarti sono definiti dalla circolare 31 marzo 2000, n. 165 dell'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 Serie Generale del 19 aprile 2000, si intendono gli imballaggi a peso variabile, spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio e che sono finalizzati una volta contenuto il prodotto alimentare. Anche per questa casistica di imballaggio si rilevano difficoltà oggettive per l'apposizione fisica dell'etichettatura: si potrebbe trattare infatti di imballaggi destinati ai prodotti alimentari freschi (es. prodotti di pescheria) che non possono essere stampati, in altri casi si tratta di imballaggi di cui, al momento della produzione e vendita, non si conosce con certezza la destinazione d'uso (vale a dire se saranno imballaggi o prodotti destinati all'uso domestico), in altri ancora si tratta di imballaggi preparati/tagliati a misura nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica), e quindi non suscettibili di stampa immediata.

Per queste casistiche l'obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell'imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.

Tale soluzione può essere adottata anche per l'etichettatura di altri imballaggi neutri destinati al consumatore finale.

- **Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua, di importazione**

Per *imballaggi di piccole dimensioni* si intendono:

1. Imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm² – definizione tratta dal Regolamento (UE) N. 1169/2011, che indica l'obbligo di riportare sui pack alimentari le dichiarazioni nutrizionali dei prodotti contenuti e che prevede la possibilità di esentare dall'obbligo proprio gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati;
2. Imballaggi con capacità non superiore a 125 ml – definizione tratta dal Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, Art.29 paragrafo 2 e il Punto 1.5.2 della Parte I dell'Allegato I), che prevede che le sostanze classificate come pericolose, e contenute in un imballaggio, siano provviste di un'etichetta in cui figurano specifici elementi, e considera alcune deroghe a tale obbligo proprio per gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati.

In tutte queste casistiche, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l'apposizione fisica dell'etichettatura sul packaging, tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali, o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell'azienda e/o del rivenditore.

Per rendere più facilmente disponibili e consultabili al consumatore finale, le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e la corretta gestione a fine vita del packaging, l'indicazione è di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web.

Tali soluzioni sono favorite anche per superare le problematiche correlate agli imballaggi multilingua e/o di importazione.

- **Ricorso al digitale**

Al fine di adempiere all'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull'imballaggio.

Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento. Qualora l'imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull'imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc).

Per rendere disponibili le informazioni di etichettatura ambientale è quindi possibile utilizzare uno strumento digitale che rimanda ad una pagina appositamente dedicata a veicolare i contenuti sull'etichettatura ambientale che riguardano lo specifico imballaggio, a patto che l'accesso all'informazione specifica per l'imballaggio in questione risulti facile e diretta, e che detta informazione sia puntuale e non di difficile interpretazione. Si consiglia quindi di segnalare su tali canali, in modo evidente, l'imballaggio in questione, per rendere più facilmente reperibili e consultabili le informazioni al consumatore finale.

Imballaggi in Acciaio

Tipologia di imballaggio	Lattina Bomboletta/bombola Scatoletta																																	
Decisione 97/129/CE	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><i>ALLEGATO III</i></p> <p>Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Materiale</th> <th style="text-align: center;">Abbreviazioni</th> <th style="text-align: center;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acciaio</td> <td>FE</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Alluminio</td> <td>ALU</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>42</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>43</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>44</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>47</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>48</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Acciaio	FE	40	Alluminio	ALU	41			42			43			44			45			46			47			48			49
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																
Acciaio	FE	40																																
Alluminio	ALU	41																																
		42																																
		43																																
		44																																
		45																																
		46																																
		47																																
		48																																
		49																																
Famiglia di materiale	Acciaio																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																	

Esempi

Esempio **BOMBOLETTE AREOSOL IN ACCIAIO CON CHIUSURA IN PLASTICA**



BOMBOLETTA	CHIUSURA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
FE 40	PP 5	NECESSARIE
Acciaio o metallo	Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA		CONSIGLIATE
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Conferisci in raccolta il contenitore vuoto.</i>		

Imballaggi in Alluminio

Tipologia di imballaggio	Lattina Bomboletta/bombola Foglio																																	
Decisione 97/129/CE	<div style="text-align: center;"> <p><i>ALLEGATO III</i></p> <p>Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Materiale</th> <th>Abbreviazioni</th> <th>Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acciaio</td> <td>FE</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Alluminio</td> <td>ALU</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>42</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>43</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>44</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>47</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>48</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Acciaio	FE	40	Alluminio	ALU	41			42			43			44			45			46			47			48			49
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																
Acciaio	FE	40																																
Alluminio	ALU	41																																
		42																																
		43																																
		44																																
		45																																
		46																																
		47																																
		48																																
		49																																
Famiglia di materiale	Alluminio																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																	

Esempi

Esempio LATTINA IN ALLUMINIO



LATTINA	CONSIGLIATE
ALU 41	NECESSARIE
RACCOLTA ALLUMINIO O METALLO	CONSIGLIATE
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Riduci il volume della lattina.</i>	CONSIGLIATE

Codice 42: se il metallo non è acciaio o alluminio


Qualora un imballaggio sia composto da una tipologia di metallo, diverso da acciaio o alluminio, a cui non è associato una specifica codifica nell'Allegato III della Decisione 129/97/CE, si suggerisce di adottare la numerazione "42", vale a dire la prima codifica della tabella a cui non è associato nessun materiale, e quindi "disponibile" per essere adottata per altre tipologie di metalli non previsti.

Imballaggi in carta

Tipologia di imballaggio	Scatola Vassoio Sacchetto Astuccio																																																															
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;"><i>ALLEGATO II</i></p> <p style="text-align: center;">Sistema di numerazione e abbreviazioni ⁽¹⁾ per la carta e il cartone</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Materiale</th> <th style="text-align: center;">Abbreviazioni</th> <th style="text-align: center;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cartone ondulato</td> <td>PAP</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Cartone non ondulato</td> <td>PAP</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Carta</td> <td>PAP</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>24</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>26</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>27</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>31</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>32</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>33</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>34</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>36</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>37</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>38</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>⁽¹⁾ Utilizzare solo lettere maiuscole.</small></p>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Cartone ondulato	PAP	20	Cartone non ondulato	PAP	21	Carta	PAP	22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																																														
Cartone ondulato	PAP	20																																																														
Cartone non ondulato	PAP	21																																																														
Carta	PAP	22																																																														
		23																																																														
		24																																																														
		25																																																														
		26																																																														
		27																																																														
		28																																																														
		29																																																														
		30																																																														
		31																																																														
		32																																																														
		33																																																														
		34																																																														
		35																																																														
		36																																																														
		37																																																														
		38																																																														
		39																																																														
Famiglia di materiale	Carta																																																															
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																																															

Carta, cartoncino o cartone ondulato?



La **carta** vera e propria ha una grammatura fino a 150 g/m², mentre il **cartone** è caratterizzato da una grammatura superiore a 600 g/m², che può raggiungere anche i 1100 g/m². Il **cartoncino**, invece, è un manufatto cartario di grammatura intermedia fra quella della carta e quella del cartone, definito da una grammatura compresa fra 250 e 450 g/m². È possibile notare come dai precedenti intervalli risultino due zone apparentemente non definite, quali le grammature tra i 150 e i 250 g/m² e quelle tra i 450 e i 600 g/m²: in questi range il prodotto può essere ambivalentemente carta o cartoncino per il primo intervallo e cartoncino o cartone per il secondo.




<https://www.comieco.org/glossario/>

Esempi

Esempio **ASTUCCIO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA NON SEPARABILE MANUALMENTE**




Esempio SACCHETTO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA SEPARABILE MANUALMENTE



SACCHETTO	FINESTRA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
PAP 22	LDPE 4	NECESSARIE
Carta	Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA		CONSIGLIATE
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.		

Esempio PIROTTINO IN CARTA



NB: è preferibile non conferire nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui organici consistenti. In tal caso puoi valutare di comunicare il conferimento in Raccolta differenziata per rifiuti organici qualora il tuo imballaggio sia conforme alla norma UNI 13432:2002.

PIROTTINO	CONSIGLIATE
PAP 22	NECESSARIE
RACCOLTA CARTA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Elimina i residui di prodotto prima di conferirlo in raccolta.	CONSIGLIATE

Se **biodegradabile e compostabile** ai sensi della norma tecnica UNI EN 13432

PIROTTINO	CONSIGLIATE
PAP 22	NECESSARIE
CARTA	
RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI	INFORMAZIONI SPECIFICHE PER IMBALLAGGI COMPOSTABILI
Logo certificazione di biodegradabilità e compostabilità EN 13432 (con elementi identificativi del certificatore). Elementi identificativi del produttore.	
Verifica le disposizioni del tuo Comune.	

Esempio **SCATOLA IN CARTONE ONDULATO PER TRASPORTO DI MERCI B2B**



Esempio **ASTUCCIO IN CARTA CON COATING PLASTICO**
(con peso <5% del peso totale dell'astuccio)





Imballaggi in legno


Tipologia di imballaggio	Tappo Scatola																																	
Decisione 97/129/CE	<div style="text-align: center;"> <p><i>ALLEGATO IV</i></p> <p>Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per i materiali in legno</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Materiale</th> <th>Abbreviazioni</th> <th>Numerazone</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Legno</td> <td>FOR</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Sughero</td> <td>FOR</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>52</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>53</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>54</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>55</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>56</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>57</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>58</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>(*) Utilizzare solo lettere maiuscole.</small></p> </div>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazone	Legno	FOR	50	Sughero	FOR	51			52			53			54			55			56			57			58			59
Materiale	Abbreviazioni	Numerazone																																
Legno	FOR	50																																
Sughero	FOR	51																																
		52																																
		53																																
		54																																
		55																																
		56																																
		57																																
		58																																
		59																																
Famiglia di materiale	Legno																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																	

Esempi

Esempio TAPPO IN SUGHERO




Esempio CASSETTA IN LEGNO DESTINATA AL CONSUMATORE FINALE



CASSETTA	CONSIGLIATE
FOR 50	NECESSARIE
Legno	
RACCOLTA DIFFERENZIATA	CONSIGLIATE
Verifica con il tuo Comune come conferire questo imballaggio all'isola ecologica.	

Esempio PALLET IN LEGNO



PALLET	CONSIGLIATE
FOR 50	NECESSARIE
Legno	CONSIGLIATE
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Verifica con il tuo Comune come conferire questo imballaggio all'isola ecologica.	

Tipologia di imballaggio	Bottiglia Tappo Etichetta Flacone Sacchetto Retina																																																												
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;"><i>ALLEGATO I</i></p> <p style="text-align: center;">Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la plastica</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Materiale</th> <th style="text-align: left;">Abbreviazioni</th> <th style="text-align: left;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Polietilene tereftalato</td><td>PET</td><td>1</td></tr> <tr><td>Polietilene ad alta densità</td><td>HDPE</td><td>2</td></tr> <tr><td>Cloruro di polivinile</td><td>PVC</td><td>3</td></tr> <tr><td>Polietilene a bassa densità</td><td>LDPE</td><td>4</td></tr> <tr><td>Polipropilene</td><td>PP</td><td>5</td></tr> <tr><td>Polistirolo</td><td>PS</td><td>6</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>9</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>11</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>13</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>14</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>15</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>16</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>17</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>18</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>19</td></tr> </tbody> </table> <p>(1) Utilizzare solo lettere maiuscole.</p>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Polietilene tereftalato	PET	1	Polietilene ad alta densità	HDPE	2	Cloruro di polivinile	PVC	3	Polietilene a bassa densità	LDPE	4	Polipropilene	PP	5	Polistirolo	PS	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																																											
Polietilene tereftalato	PET	1																																																											
Polietilene ad alta densità	HDPE	2																																																											
Cloruro di polivinile	PVC	3																																																											
Polietilene a bassa densità	LDPE	4																																																											
Polipropilene	PP	5																																																											
Polistirolo	PS	6																																																											
		7																																																											
		8																																																											
		9																																																											
		10																																																											
		11																																																											
		12																																																											
		13																																																											
		14																																																											
		15																																																											
		16																																																											
		17																																																											
		18																																																											
		19																																																											
Famiglia di materiale	Plastica																																																												
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																																												

Come si può identificare il tipo di polimero dell'imballaggio in plastica se non è previsto nella Decisione 129/97/CE?

- **Polimeri per cui non è prevista una specifica codifica nella Decisione 129/97/CE**

La Decisione 129/97/CE prevede codici alfanumerici per l'identificazione del materiale specifico solo per 6 diversi polimeri. In realtà i polimeri utilizzati per la produzione di imballaggi in plastica sono tantissimi, e questo numero è destinato a crescere, proprio perché si tratta di un settore caratterizzato da una forte evoluzione tecnologica che mira a soddisfare molteplici esigenze.

Fino a questo momento, i polimeri diversi da quelli esplicitati dalla Decisione 129/97/CE, sono stati identificati tutti con il codice "7". Al fine di fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi in plastica, e visto il numero importante di diversi polimeri esistenti che vanno sotto la stessa codifica "7", si suggerisce di accompagnare al "7":

- L'abbreviazione del nome del polimero, come prevista dalla norma tecnica UNI EN ISO 1043-1, ove disponibile.

Ad esempio, un imballaggio in poliammide, può essere identificato con: PA 7

- Nome esteso del materiale plastico o sigla, comunemente utilizzata nelle prassi di mercato, nei casi in cui non esista una abbreviazione.

Ad esempio, un imballaggio in PET modificato come il PETG, può essere identificato con:

PETG 7

- Un caso particolare è quello degli imballaggi realizzati con polimeri biodegradabili e compostabili, ai sensi della UNI EN ISO 13432, per i quali non è prevista al momento alcuna codifica specifica neppure nelle norme tecniche UNI. In questi casi, è altamente consigliato usare la dicitura "Plastica compostabile" proprio per evitare di confonderli con gli imballaggi in plastica tradizionale e per una loro corretta gestione a fine vita.

Ad esempio, un imballaggio in acido polilattico può essere identificato con: Plastica compostabile 7.


- **Multistrato composto da diversi polimeri**

Gli imballaggi composti strutturalmente da due o più polimeri, sono identificati con la codifica "7" poiché la Decisione 129/97/CE anche in questo caso non prevede codifiche specifiche per questi materiali.

Qualora si volessero fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 11469, secondo la quale le abbreviazioni dei polimeri di composizione dell'imballaggio vengono scritti tra i simboli ">" e "<", e interposti dal segno "+".


Ad esempio, un multistrato composto da PET e HDPE può essere identificato in questo modo: >PET+HDPE< 7.

Esempio BOTTIGLIA CON ETICHETTA COPRENTE E TAPPO IN PLASTICA SEPARABILE MANUALMENTE




BOTTIGLIA	TAPPO	ETICHETTA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
PET 1	PP 5	PVC 3	
RACCOLTA PLASTICA			NECESSARIE
<p><i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa l'etichetta e conferiscila in modo corretto. Schiaccia la bottiglia sul lato lungo e non separare il tappo.</i></p>			CONSIGLIATE

Esempio VASCHETTA IN PLASTICA



VASCHETTA	PELLICOLA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
PET 1	LDPE 4	
RACCOLTA PLASTICA		NECESSARIE
<p><i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa la pellicola dalla vaschetta.</i></p>		CONSIGLIATE

Esempio VASCHETTA IN PLASTICA CON STRATO DI EVOH (con il peso <5% del peso totale della vaschetta)



VASCHETTA	CONSIGLIATE
PP5	
RACCOLTA PLASTICA	NECESSARIE
<p><i>Verifica le disposizioni del tuo Comune.</i></p>	CONSIGLIATE

Esempio SACCHETTO IN PLASTICA MULTISTRATO CON CHIUSURA IN PLSTICA



SACCHETTO	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
7*	PP5	NECESSARIE
RACCOLTA PLASTICA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.		CONSIGLIATE

* Facoltativo: >LDPE + PP < oppure >PET1+HDPE2< 7


**Esempio BOTTIGLIA IN PLASTICA CON TAPPO IN PLASTICA
E ETICHETTA COPRENTE NON SEPARABILE MANUALMENTE**



BOTTIGLIA	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
PET 1	PP 5	NECESSARIE
RACCOLTA PLASTICA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Schiaccia la bottiglia sul lato lungo e non separare il tappo.		CONSIGLIATE

In questo caso, poiché l'etichetta non è separabile manualmente dalla bottiglia, non è necessario etichettarla.

**Esempio SACCHETTO IN PLASTICA CON INCHIOSTRI
(>5% del peso totale)**



SACCHETTO	CONSIGLIATE
PET 1	NECESSARIE
RACCOLTA PLASTICA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	CONSIGLIATE

Il D.Lgs. 116/2020 ha modificato l'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006 in materia di Rifiuti organici, stabilendo che i rifiuti, anche di imballaggio, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici devono essere raccolti e riciclati insieme a questi ultimi qualora:

a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo UNI EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio o biodegradazione;

b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore, nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.

Esempio IMBALLAGGIO IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE



L'etichettatura ambientale per gli shopper in plastica


La normativa (d.lgs. 152/2006, art. 219, comma 3-bis) ha introdotto già nel 2017 requisiti specifici per la commercializzazione e l'etichettatura per gli shopper per asporto merci biodegradabili e compostabili, per le borse ultraleggere in plastica biodegradabile e compostabile a fini di igiene e/o per alimenti sfusi (es. sacchetto per ortofrutta), ai quali si aggiungono gli obblighi di etichettatura previsti dal decreto 116 sia in relazione alle modifiche all'art. 219 comma 5 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, sia per quanto disposto in materia di rifiuti organici con le modifiche all'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006.

Infatti, possono essere commercializzate borse di plastica con i seguenti requisiti:

- borse di plastica riutilizzabili con specifiche caratteristiche riguardo allo spessore e al contenuto di materiale riciclato, a seconda della merce commercializzata, e che non possono essere distribuite a titolo gratuito.
- borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate EN 13432 per trasporto merci.
- borse di plastica in materiale ultraleggero certificate biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile (dal 1° gennaio 2021 non inferiore al 60 per cento). I produttori delle borse biodegradabili e compostabili in materiale ultraleggero devono inoltre certificare la percentuale di materia prima rinnovabile contenuta nei loro prodotti secondo lo standard EN 16640:2017.

Tutte le borse di plastica di cui sopra non possono essere fornite/distribuite a titolo gratuito con la finalità di evitare sprechi (c.d. pricing) e devono riportare gli elementi identificativi del produttore ('art. 219, comma 3 bis, D.Lgs. n. 152/2006).

Gli obblighi di etichettatura già previsti per questi imballaggi relativamente alla comunicazione delle loro caratteristiche ambientali) devono essere integrati con quelli previsti dal nuovo decreto, sia con riferimento alla modifica del comma 5 dell'art 219 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, sia – per quanto concerne gli shopper compostabili – le modifiche apportate all'art 182-ter del D.Lgs. 152/2006 in materia di Rifiuti organici.



Imballaggi in vetro

Tipologia di imballaggio	Bottiglia Vasetto Fiala																																	
Decisione 97/129/CE	<p style="text-align: center;"><i>ALLEGATO VI</i></p> <p style="text-align: center;">Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per il vetro</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Materiale</th> <th style="text-align: center;">Abbreviazioni</th> <th style="text-align: center;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vetro incolore</td> <td>GL</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Vetro verde</td> <td>GL</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>Vetro marrone</td> <td>GL</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>74</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>76</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>77</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>78</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">(*) Utilizzare solo lettere maiuscole.</p>	Materiale	Abbreviazioni	Numerazione	Vetro incolore	GL	70	Vetro verde	GL	71	Vetro marrone	GL	72			73			74			75			76			77			78			79
Materiale	Abbreviazioni	Numerazione																																
Vetro incolore	GL	70																																
Vetro verde	GL	71																																
Vetro marrone	GL	72																																
		73																																
		74																																
		75																																
		76																																
		77																																
		78																																
		79																																
Famiglia di materiale	Vetro																																	
Indicazioni sulla raccolta	Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune																																	

E se il colore dell' imballaggio in vetro è diverso dal trasparente, verde o marrone?

L'Allegato VI relativo alle codifiche identificative degli imballaggi in vetro prevedono identificazioni per gli imballaggi di vetro di colore trasparente, verde e marrone.

Per gli imballaggi in vetro di colore diverso rispetto a quelli considerati nell'Allegato VI, si ritiene opportuno utilizzare il codice GL 73, che è la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun colore specifico e che quindi si può adottare in questi casi.


Esempio BOTTIGLIA IN VETRO PER SPUMANTE CON TAPPO IN SUGHERO, CAPSULA IN ALLUMINIO E GABBIETTA IN ACCIAIO



BOTTIGLIA	CAPSULA	GABBIETTA	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
GL71	ALU 41	FE 40	FOR 51	
Vetro	Alluminio e metallo	Alluminio e metallo	Sughero	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA			Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici	
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.				CONSIGLIATE

In questo caso, poiché l'etichetta non è separabile manualmente dalla bottiglia, non è necessario etichettarla.

Esempio BOTTIGLIA IN VETRO A RENDERE DESTINATA AL CANALE Ho.Re.Ca.



BOTTIGLIA	TAPPO	CONSIGLIATE
GL 70	FE 40	
Vetro	Acciaio o metallo	NECESSARIE
Bottiglia a rendere. A fine vita RACCOLTA DIFFERENZIATA.		CONSIGLIATE
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		

Imballaggi poliaccoppiati o compositi

<p>Tipologia di imballaggio</p>	<p>Sacchetto Involucro Contenitore</p>																																																															
<p>Decisione 97/129/CE</p>	<div style="text-align: center;"> <p><i>ALLEGATO VII</i></p> <p>Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per i compositi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Materiale</th> <th style="width: 20%;">Abbreviazioni (*)</th> <th style="width: 30%;">Numerazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Carta e cartone/metalli vari</td><td></td><td>80</td></tr> <tr><td>Carta e cartone/plastica</td><td></td><td>81</td></tr> <tr><td>Carta e cartone/alluminio</td><td></td><td>82</td></tr> <tr><td>Carta e cartone/latta</td><td></td><td>83</td></tr> <tr><td>Carta e cartone/plastica/alluminio</td><td></td><td>84</td></tr> <tr><td>Carta e cartone/plastica/alluminio/latta</td><td></td><td>85</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>86</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>87</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>88</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>89</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>90</td></tr> <tr><td>Plastica/alluminio</td><td></td><td>91</td></tr> <tr><td>Plastica/latta</td><td></td><td>92</td></tr> <tr><td>Plastica/metalli vari</td><td></td><td>93</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>94</td></tr> <tr><td>Vetro/plastica</td><td></td><td>95</td></tr> <tr><td>Vetro/alluminio</td><td></td><td>96</td></tr> <tr><td>Vetro/latta</td><td></td><td>97</td></tr> <tr><td>Vetro/metalli vari</td><td></td><td>98</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>99</td></tr> </tbody> </table> <p>(*) Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/).</p> </div>	Materiale	Abbreviazioni (*)	Numerazione	Carta e cartone/metalli vari		80	Carta e cartone/plastica		81	Carta e cartone/alluminio		82	Carta e cartone/latta		83	Carta e cartone/plastica/alluminio		84	Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85			86			87			88			89			90	Plastica/alluminio		91	Plastica/latta		92	Plastica/metalli vari		93			94	Vetro/plastica		95	Vetro/alluminio		96	Vetro/latta		97	Vetro/metalli vari		98			99
Materiale	Abbreviazioni (*)	Numerazione																																																														
Carta e cartone/metalli vari		80																																																														
Carta e cartone/plastica		81																																																														
Carta e cartone/alluminio		82																																																														
Carta e cartone/latta		83																																																														
Carta e cartone/plastica/alluminio		84																																																														
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85																																																														
		86																																																														
		87																																																														
		88																																																														
		89																																																														
		90																																																														
Plastica/alluminio		91																																																														
Plastica/latta		92																																																														
Plastica/metalli vari		93																																																														
		94																																																														
Vetro/plastica		95																																																														
Vetro/alluminio		96																																																														
Vetro/latta		97																																																														
Vetro/metalli vari		98																																																														
		99																																																														
<p>Famiglia di materiale</p>	<p>Acciaio, alluminio, carta, legno, plastica o vetro – in funzione del materiale prevalente in peso</p>																																																															
<p>Indicazioni sulla raccolta</p>	<p>Raccolta differenziata Verifica le disposizioni del tuo Comune</p>																																																															


Esempio CONTENITORE POLIACCOPPIATO A BASE CARTA PER LIQUIDI




Esempio SACCHETTO COMPOSTO A BASE CARTA + COATING IN PLASTICA, (<5% del peso totale)



Esempio TUBETTO COMPOSTO BASE CARTA + ACCIAIO CON COMPONENTE CELLULOSICA <60% DEL PESO TOTALE




Esempio SACCHETTO COMPOSTO BASE PLASTICA + ALLUMINIO (40% LDPE, 30% PET, 20% ALU)




SACCHETTO	CONSIGLIATE	
C/LDPE 90	NECESSARIE	
RACCOLTA PLASTICA		
<p><i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</i></p>		CONSIGLIATE

Esempio BOCCETTA PROFUMO IN VETRO E ACCIAIO



BOCCETTA	CHIUSURA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
C/GL 97	PP 5	
Vetro	Plastica	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
<p><i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa la chiusura dalla boccetta prima di conferirli in raccolta.</i></p>		CONSIGLIATE

Esempio BLISTER PER INTEGRATORI ALIMENTARI COMPOSTO, BASE ALLUMINIO + PLASTICA



BLISTER	CONSIGLIATE	
C/ALU 90	NECESSARIE	
RACCOLTA ALLUMINIO O METALLO <i>Verifica le disposizioni del tuo Comune.</i>		
<p><i>Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</i></p>		CONSIGLIATE

Imballaggi in materiale tessile

ALLEGATO V

Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per i materiali tessili

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cotone	TEX	60
Juta	TEX	61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69

Per gli imballaggi in materiale tessile, si fa riferimento all'Allegato V della Decisione 129/97/CE.

Per i materiali tessili non previsti in questa tabella, quindi diversi da "cotone" e "juta", si ritiene opportuno utilizzare il codice TEX 62, vale a dire la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun materiale.

Questi imballaggi non rientrano nel circuito della raccolta differenziata domestica, ma fanno riferimento a circuiti di raccolta dedicata. Pertanto, è bene indicare con la codifica, il materiale per esteso "tessuto" e l'invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Entrata in vigore dell'obbligo e esaurimento scorte

Con il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto "Milleproroghe", convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022), all'art. 11 è stata prevista la sospensione dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.

Cosa si intende per "prodotti"?

Essendo i requisiti citati dal dettato normativo riferiti agli imballaggi, il termine "prodotti" è da intendersi riferibile agli imballaggi, e non ai prodotti imballati. Ne deriva che le aziende potranno utilizzare, fino a loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi all'obbligo di etichettatura alla data del 31/12/2022.

Quali imballaggi possono essere commercializzati dopo il 31/12/2022?

Possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l'etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.

Con quali documenti è possibile provare che si tratti di scorte che è consentito commercializzare?

Considerando che la data di "immissione in commercio" dell'imballaggio può essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, qualora un utilizzatore (*In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni"*) acquisti gli imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l'etichetta) da un fornitore, fa fede la data di tali documenti (l'effettivo trasferimento fisico della merce presso l'acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva; l'importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022).

Qualora un autoproduttore di imballaggi (*sono definiti "autoproduttori" i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall'imballaggio). L'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi*) abbia in giacenza scorte di imballaggi già etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l'etichetta) prima del 31/12/2022, può fare riferimento alla data del lotto di produzione (in tal caso si dovrebbe fare riferimento al lotto di produzione dell'imballaggio o dell'etichetta, qualora si preveda di inserire sull'etichetta le informazioni obbligatorie).

Con riferimento ai produttori di imballaggi (*in base all'art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio"*) che abbiano scorte di imballaggi privi dei requisiti, si suppone che possano:

- commercializzare gli imballaggi acquistati dal cliente in data antecedente al 31/12/2022. In questo caso fa fede la data del documento di acquisto della merce da parte del suo cliente.
- commercializzare le scorte di imballaggi neutri e privi di etichettatura – così come già previsto dalla nota di chiarimenti del Ministero per la Transizione Ecologica del 17 maggio 2021 – accompagnati da

documentazione che contenga le informazioni obbligatorie da veicolare ai clienti (composizione dell'imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE).

Qualora si tratti di imballaggi che subiranno un processo di stampa o l'apposizione di una etichetta (attraverso le diverse modalità previste negli specifici casi), sarà necessario stipulare un accordo con il cliente all'interno del quale si definisca in quale punto della filiera avverranno tali operazioni.

Possono essere commercializzate le scorte di imballaggi in giacenza in altri Paesi?

Se gli imballaggi sono stati acquistati prima del 31/12/2022, possono essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese. Fa in tal caso fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi.

La tabella di seguito identifica in maniera sintetica i contenuti delle Linee Guida, rappresentando in maniera schematica i temi di maggiore interesse: i contenuti, suddivisi in obbligatori e consigliati; le modalità, quindi la posizione e il formato, per le quali si propongono delle scelte preferibili ma non cogenti, e le tempistiche.

Il perimetro a cui si riferiscono queste indicazioni comprende tutti gli imballaggi.

		IMBALLAGGI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE	IMBALLAGGI B2B
CONTENUTI	Informazioni obbligatorie	Codifica come da Decisione 129/97/CE	
		Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente.	Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente.
	Informazioni consigliate/ facoltative	Indicazione al consumatore di verificare le disposizioni del proprio Comune Tipologia di imballaggio Per gli imballaggi in plastica, riferimento a norme UNI per le codifiche integrative non previste nella Decisione 129/97/CE, gli imballaggi multistrato, i compositi a prevalenza plastica Suggestioni per una raccolta differenziata di qualità	
DOVE?	Scelta migliore	Su ciascuna componente separabile	
	...Se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascuna componente separabile, e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.	
	...Se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazioni, sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.	
FORMATO E VISUAL (Linee Guida)	Grandezza caratteri	Maggiore o uguale a 1,2 mm	
	Colori	blu per la carta, marrone per l'organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro, grigio per l'indifferenziato	
TEMPISTICHE	L'obbligo è stato prorogato al 1° luglio 2022. Gli operatori del settore, inoltre, avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.		

Glossario

AUTOPRODUTTORE

Sono definiti "autoproduttori" i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall'imballaggio). L'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

BIODEGRADAZIONE (Greene, J.P. (2014). Sustainable Plastics: Environmental Assessments of Biobased, Biodegradable, and Recycled Plastics. (1st Ed). John Wiley & Sons.)

La biodegradazione è un processo termochimico che avviene entro un determinato lasso temporale e in presenza di specifiche condizioni ambientali. Durante la biodegradazione, i materiali/prodotti sono convertiti in biomassa, acqua e anidride carbonica

COMPOSTABILITÀ (Greene, J.P. (2014). Sustainable Plastics: Environmental Assessments of Biobased, Biodegradable, and Recycled Plastics. (1st Ed). John Wiley & Sons.)

La compostabilità è la proprietà di un materiale di generare compost (biomassa) attraverso il processo di compostaggio, ovvero un processo biologico aerobico che avviene in condizioni ambientali imposte dall'esterno. Solitamente, in impianti di compostaggio industriali si utilizzano temperature tra i 50 °C e i 60 °C e un contenuto di umidità compreso tra il 45 % e il 55 %.

La norma tecnica **UNI EN 13432** indica i requisiti che un imballaggio deve avere per essere recuperabile sotto forma di compost:

- gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti;
- i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti;
- i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

CONSORZI DI FILIERA

L'art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede che i produttori di imballaggi costituiscano un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). I sette Consorzi di Filiera sono i seguenti:

Ricrea – Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio;

Cial – Consorzio nazionale imballaggi alluminio;

Comieco – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica;

Rilegno – Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;

Corepla – Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica;

Biorepak – Consorzio Nazionale che garantisce la raccolta, il recupero e il riciclo organico dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile;

Coreve – Consorzio recupero vetro.

In alternativa all'iscrizione ai Consorzi di Filiera, i produttori possono, ai sensi dell'art. 221, comma 3, del medesimo Decreto: "a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; [...] c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema [...]".

CONSUMATORE

Il consumatore di imballaggi è il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

GESTIONE DEI RIFIUTI

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario".

IMBALLAGGIO (Decreto Legislativo 152/06, Articolo 218 (3 aprile 2006).

Secondo quanto riportato dal D.Lgs. 152/06, Art. 218 si definisce imballaggio "il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo".

IMBALLAGGIO COMPOSTO (Decisione 129/97/CE [EUR-Lex](#))

Un imballaggio si definisce "*composto*" quando è *costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente*.

IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE

Si intende l'imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell'imballaggio composito, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati. Ad esempio, sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all'interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), etc...

IMBALLAGGI PIENI

Ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per "imballaggi pieni" ci si riferisce all'alluminio che costituisce le lattine ed eventualmente agli altri imballaggi secondari e terziari della confezione.

IMBALLAGGIO PRIMARIO (O PER LA VENDITA)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera b) – l'imballaggio primario è definito come "imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore". In generale l'imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

IMBALLAGGIO SECONDARIO (O MULTIPLO)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera c) – l'imballaggio secondario è definito come "imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche". In generale l'imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall'imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all'uso.

IMBALLAGGIO TERZIARIO (O PER IL TRASPORTO)

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, lettera d) – l'imballaggio terziario è definito come "imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei". In generale l'imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

MATERIA PRIMA SECONDA (MPS)

Insieme dei rifiuti che cessano di essere tali qualora siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici.

NORMATIVA UNI

La sigla UNI contraddistingue "i documenti normativi volontari (norme UNI, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento) in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario".

Le norme tecniche sono tecniche approvate e pubblicate da un organismo internazionale, europeo o nazionale di normalizzazione, la cui osservanza si basa sulla volontarietà; sono infatti identificate come "*regole della buona tecnica*".

Pertanto, il rispetto delle stesse non è obbligatorio, e soluzioni alternative e equivalenti sono possibili, posto che siano efficacemente dimostrate.

PRODUTTORE DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

RACCOLTA DIFFERENZIATA (Decreto Legislativo 152/06, Articolo 183, Comma 1 Lettera f (3 aprile 2006).

È la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida,

anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.

RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI DA IMBALLAGGIO (Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3, comma 15 (19 novembre 2008)).

Con il recupero dei rifiuti generati si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

RECUPERO ENERGETICO (TERMOVALORIZZAZIONE)

Secondo quanto disposto dall'art. 218, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio si ha quando tali rifiuti di imballaggio combustibili vengono utilizzati per produrre energia mediante termovalorizzazione (con o senza altre tipologie di rifiuto) con recupero di calore.

RICICLO/RICICLAGGIO DEGLI IMBALLAGGI Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3, comma 17 (19 novembre 2008).

Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

RIFIUTO DI IMBALLAGGIO Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3, comma 1 (19 novembre 2008).

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".